



Comune di Villongo
Provincia di Bergamo
SINDACO

ORDINANZA N. 89 DEL 16/10/2026

OGGETTO:POSTICIPO DEL PERIODO ANNUALE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74.

SINDACO

SINDACO

Visti

- la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in materia di uso razionale dell'energia e risparmio energetico;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla classificazione climatica del territorio comunale;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e, in particolare:
 - a) l'art. 3, relativo ai valori massimi della temperatura ambiente;
 - b) l'art. 4, relativo ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
 - c) l'art. 5, che attribuisce ai Sindaci la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

Vista altresì

- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XI/3502 del 5 agosto 2020 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, con particolare riferimento al paragrafo 7, punto 13, dell'allegato;
- la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. XII/2634 del 24 giugno 2024 e successive modificazioni e integrazioni, che invita i Sindaci a valutare la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici, mediante il posticipo dell'accensione e l'anticipo dello spegnimento, in presenza di

condizioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base delle previsioni rese disponibili da ARPA Lombardia.

Considerato che il Comune di Villongo (BG) appartiene alla zona climatica E, per la quale l'art. 4, comma 2, lettera e), del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, prevede un periodo ordinario di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dal 15 ottobre al 15 aprile, per una durata massima di 14 ore giornaliere, fatte salve le deroghe e le ulteriori disposizioni applicabili;

Preso atto delle condizioni meteorologiche rilevate sul territorio e delle previsioni elaborate da ARPA Lombardia, acquisite agli atti, dalle quali emergono condizioni termiche tali da giustificare il differimento dell'avvio del riscaldamento;

Considerato che il contenimento dell'utilizzo degli impianti termici a combustione contribuisce alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;

Ritenuto pertanto, che le condizioni sopra descritte integrino le comprovate esigenze richieste dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 e giustifichino il posticipo dell'accensione degli impianti termici a combustione per la climatizzazione invernale, salvaguardando le esigenze delle strutture e delle attività cui si applicano le deroghe previste dalla normativa;

ORDINA

1. Di posticipare al 22.10.2026, per la stagione termica 2026–2027, l'avvio dell'esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale degli edifici pubblici e privati situati nel territorio del Comune di Villongo.
2. Di stabilire che, dalla data di efficacia della presente ordinanza fino al giorno precedente la data indicata al punto 1, è vietata l'attivazione dei predetti impianti per il riscaldamento degli ambienti, fatte salve le esclusioni di seguito indicate.
3. Di escludere dal posticipo:
 - gli edifici destinati a ospedali, cliniche, case di cura e strutture assimilabili, comprese quelle per il ricovero o la cura di minori e anziani e le strutture protette di assistenza e recupero;
 - le scuole dell'infanzia e gli asili nido;
 - gli edifici destinati a piscine, saune e attività assimilabili;
 - gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali e assimilabili, quando l'esercizio degli impianti sia richiesto da esigenze tecnologiche o produttive.
4. Di precisare che il divieto riguarda esclusivamente la climatizzazione invernale e non impedisce la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, né l'impiego di calore per esigenze di processo.
5. Di confermare, dalla data indicata al punto 1, l'applicazione degli ordinari limiti di esercizio previsti per la zona climatica E, pari a un massimo di 14 ore giornaliere, nella fascia compresa tra le ore 5.00 e le ore 23.00, ferme restando

le deroghe previste dalla normativa e le eventuali ulteriori misure regionali o locali applicabili.

DISPONE

- che la presente ordinanza acquisti efficacia dalla pubblicazione all'Albo pretorio online del Comune;
- che ne sia assicurata l'immediata e adeguata informazione alla popolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 74/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e diffusione attraverso i canali di comunicazione comunali;
- che il provvedimento sia trasmesso alla Polizia locale, agli uffici comunali competenti e ai soggetti incaricati della gestione degli impianti termici comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- che la Polizia locale e gli altri organi competenti provvedano alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite.

SI RISERVA

di modificare o revocare il presente provvedimento, con successiva ordinanza motivata, qualora l'evoluzione delle condizioni meteorologiche lo renda necessario, tenendo conto delle esigenze di tutela della salute, in particolare delle persone più fragili.

INVITA

i cittadini, gli amministratori di condominio e i responsabili degli impianti a un utilizzo responsabile del riscaldamento, limitando i consumi alle effettive necessità e rispettando i limiti di temperatura e gli obblighi di manutenzione previsti dalla normativa.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, secondo le rispettive fattispecie e competenze;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia, entro sessanta giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti secondo le disposizioni di legge.

Villongo, lì 15.10.2026

Il Sindaco

Avv. Francesco Micheli

SINDACO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. ORDINANZA N. 89 DEL 16/10/2026.

Documento firmato digitalmente da FRANCESCO MICHELI. Villongo, 16/10/2026.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale depositato negli archivi dell'ente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

C.A.P. 24060, Via Roma n° 41, Codice Fiscale - Partita Iva 00719120164
Tel. 35/92.72.22 – Fax 035/92.95.21 – Sito Web: www.comune.villongo.bg.it